



COMUNE DI MANDURIA

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 1

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di gennaio si è riunito virtualmente il Collegio dei Revisori nelle persone di: dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa, Presidente, dott. Fernando Indino e dott. Andrea Schena, Componenti, per rilasciare il parere sulla programmazione delle spese di personale e pertanto sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2024 -Affari Generali e Politiche Ricreative e Culturali- avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONR (PIAO) ART. 6, DL N. 80/2021 – 2024 – 2026" ed allegati, ricevuta mediante pec in data 27.01.2024 con le modifiche pec del 28.01.2023.

L'Organo di Revisione,

esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la Sezione 3.3 dedicata alla programmazione del Fabbisogno del Personale 2024-2026;

visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle*

spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014), che a Manduria è pari ad euro 2.988.226,21;

visto l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

visto l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

visto il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica da 20.000 a 59.999 un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/152;

vista la determinazione n. 64 del 23.01.2024 e i relativi allegati con la quale è stata determinata la capacità assunzionale dell'Ente per l'anno 2024;

dato atto che il Comune di Manduria, alla data del 31/12/2023, aveva un numero di abitanti pari a 30.117 e presentava un numero di dipendenti in servizio pari a 84 (escluso il Segretario Generale);

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella determina richiamata e nella Sezione 3.3 incluse nell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intende integralmente trascritte;

visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (pari ad euro 24.332,40);

dato atto, che, in relazione all'unità a tempo determinato appartenente all'area dei funzionari ex cat. D, la stessa rientra nelle assunzioni di personale a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale di cui al D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, con riferimento in particolare il 31-bis: "1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti

progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

dato atto, altresì, che l'assunzione di quattro figure dell'area dei funzionari e delle E.Q. inserita in programmazione è finanziata con il FONDO COESIONE in applicazione dell'art. 19 del D.L. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art. 19;

visto che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato, come previsto art. 54 c. 3 del CCNL 12 febbraio 2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;

- ha rispettato nel 2023 i limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta dalla Deliberazione della Giunta Comunale *n. 99 del 29.03.2023*: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O. 2024 – 2026 (Azioni positive, pari opportunità e uguaglianza di genere);
- ha adottato il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, con deliberazione di Giunta Comunale come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O. 2024 - 2026 (Obiettivi di performance - Programmazione triennale e annuale);
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle all'interno della Sezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed in particolare:
 - sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
 - sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari ad euro 24.332,40 nei limiti della spesa sostenuta nel 2009 (euro 24.332,40) ovvero 1 C già assunta a T.D. € 15.563,04 e 2 C T.D. per due mesi P.T 70% €8.769,36;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. *DPCM 17 marzo 2020*) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente per comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) = **f**);
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= **27,0%**;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= **31,0%**;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (**2022**) = **3.503.624,07**;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (**2020, 2021, 2022**), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (**2022**) = euro **27.851.170,71**;
- valore soglia risultante per l'Ente = **14,42 %** (rapp. sp.pers./entr.corr. 12,58%);
- percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per il Comune che si colloca al di sotto del predetto valore soglia = **22 %** per il 2024;

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la Sezione 3.3 del P.I.A.O. e allegati nella quale vengono evidenziate le modalità di calcolo della spesa di personale, relativa alle assunzioni previste quale piano del fabbisogno del personale 2024-2026, rispetto agli equilibri di bilancio e dato atto della sostenibilità finanziaria puntualmente ivi rappresentata;

visto il parere tecnico favorevole, rilasciato dalla Responsabile di Area Avv. Maria Antonietta Andriani in data 27.01.2024;

visto il parere contabile favorevole, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Leonardo Franzoso in data 27.01.2024;

l'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 27.01.2024 avente ad oggetto: *“ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONR (PIAO) ART. 6, DL N. 80/2021 – 2024 – 2026”*.

Lì, 29.01.2024.

Il Collegio dei Revisori:

dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa

dott. Fernando Indino

dott. Andrea Schena